



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 2

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 09-01-2025

Ufficio: SINDACO

Oggetto: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di gennaio,

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;
- numerose segnalazioni sono giunte da parte di cittadini, preoccupati per la costante presenza di cinghiali selvatici, allo stato brado, nel centro abitato;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con persone e animali domestici;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;
- il perdurare della presenza di cinghiali in dette zone, sempre più numerosa a causa della riproduzione, determina una situazione di rischio avvertita da tutta la collettività;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali n. 12/31 R.G. del 19.07.2022, parzialmente modificata ed integrata con la successiva n. 14/34 R.G. del 02.08.2022, n. 7/16 R.G. del 18.04.2023, e n. 17/38 R.G. del 28.08.2023, relative alla prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici in ambito urbano, provvedimenti che hanno permesso di ridurre la presenza di cinghiali nelle aree urbane del Comune di Rocca San Giovanni;

CONSIDERATO che il problema, seppur mitigato, non è stato risolto con gli interventi sinora attuati anche e, soprattutto, a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie e dell'esistenza di branchi erratici capaci di considerevoli spostamenti, spesso tra territori di comuni diversi;

RITENUTO, a seguito delle segnalazioni pervenute, poter valutare in n. 65 esemplari circa i cinghiali che al momento frequentano le aree urbane e periferiche del Comune;

DATO ATTO che il Corpo di Polizia Provinciale di Chieti, per le vie brevi, ha comunicato la disponibilità all'abbattimento dei capi stimati;

TENUTO CONTO che, stante le segnalazioni ricordate, occorre assicurare per l'anno 2025, l'adozione delle misure al riguardo della problematica evidenziata, per la presenza in via continuativa di gruppi di cinghiali nelle località Foce, Mortellette, Montegranaro, Vallevò, Piane Favaro, Santa Calcagna, San Giacomo;

EVIDENZIATO che tale presenza provoca preoccupazione nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose e impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. *"Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"* che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

VISTI:

1. la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. *"Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"* ed in particolare:
 - l'articolo 44, comma 4, secondo il quale: *"Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7"*.

- l'articolo 44 comma 7 secondo il quale: “... *Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:*
 - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) personale di vigilanza dei comuni; guardie venatorie volontarie;*
 - d) guardie ambientali volontarie;*
 - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione”;*
- 2. la Disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo (2022-2027), approvata con D.G.R. n. 306 del 10.06.2022;

VALUTATO che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza, come previsto per legge;

RITENUTO necessario stante la situazione descritta di attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

VISTO che, in data 07/07/2022, prot. n. 5932, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato richiesto parere tecnico, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/2004, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota del 18/07/2022, prot. n. 6198, con la quale detto Istituto ha ritenuto “tecnicamente accettabile” l'attività di contenimento che questo Comune intende attuare;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel menzionato parere raccomanda:

- che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti);
- la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;
- di dare ampia diffusione sul territorio delle indicazioni sopra riportate e rimandando alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di riferimento nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio;

RITENUTO necessario raccomandare l'adozione, contestualmente alle attività di controllo, delle seguenti specifiche misure che potranno scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, c 2 della L. n. 221/2017);

- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- installazione di apposita segnaletica "animali selvatici vaganti" integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle limitrofe:
 - Foce;
 - Mortelle;
 - Montegranaro;
 - Vallevò;
 - Piane Favaro;
 - Santa Calcagna;
 - San Giacomo;

2. A chiunque di non fornire alimenti di qualsiasi genere e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “*Sus scrofa*”, nome comune “cinghiale”;
3. Ai proprietari o possessori di terreni prospicienti le strade del Comune di mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali;
4. Alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell’organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;

INCARICA

- La Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento della Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all’esigenza prioritaria di garantire la salute e l’incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l’integrità delle cose, procedendo all’abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario. Detta Polizia Provinciale, per l’esecuzione di quanto richiesto, si potrà avvalere dei soggetti di cui al comma 7 dell’art. 44, L.R. 10/2004, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio:
 - a) *proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) *personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) *guardie venatorie volontarie;*
 - d) *guardie ambientali volontarie;*
 - e) *cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l’ISPRA e riconosciuti dalla Regione;*
- Gli Agenti o Ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all’uopo temporaneamente interdette al transito di persone e mezzi estranei, tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;
- La Società RIECO S.p.A. di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

SPECIFICA

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.1 del 09-01-2025 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

1. Qualora le attività di controllo debbano essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero *“nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”*, esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza;
2. Che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni, fino al 31/12/2025;
3. Qualora si proceda all'abbattimento degli animali la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i 65 esemplari facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. Che l'assegnazione degli animali abbattuti, a cura della Polizia Provinciale, avvenga in modalità gratuita a favore dei soggetti che coadiuvano le operazioni di controllo della fauna selvatica, disposte attraverso la presente ordinanza, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare, a parziale ristoro dei costi e dell'impegno sostenuto;
5. Che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. La divulgazione su tutto il territorio comunale di un “Avviso alla Cittadinanza” con l'indicazione delle regole generali di comportamento inerenti alla presenza di cinghiali;
3. Che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica;
4. Il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 7 aprile 2022, n. 29 (obbligo di segnalazione rinvenimento esemplari di cinghiale alla Asl – Servizio Veterinario);
5. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
 - Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.1 del 09-01-2025 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- Questura di Chieti;
- Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
- Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;
- Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
- A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
- A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;
- Comando Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
- RIECO S.p.A.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-01-2025 al 24-01-2025
Lì 09-01-2025

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 09-01-2025

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 09/01/2025 -
PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI
UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di gennaio,

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n. 1 del 09/01/2025 ad oggetto "Prevenzione dei rischi connessi alla presenza ungulati selvatici in ambito urbano. Provvedimenti.";

Tenuto conto che per mero errore materiale si specificava "che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni, fino al 31/12/2025" anziché fino al 30/04/2025;

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. del 18/06/1931 n. 773;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.;

Visto il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

RETTIFICA

L'ordinanza Sindacale n. 1 del 09/01/2025 come di seguito:

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi

sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle limitrofe:
 - Foce;
 - Mortellete;
 - Montegranaro;
 - Vallevò;
 - Piane Favaro;
 - Santa Calcagna;
 - San Giacomo;
2. A chiunque di non fornire alimenti di qualsiasi genere e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
3. Ai proprietari o possessori di terreni prospicienti le strade del Comune di mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;
4. Alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell'organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;

INCARICA

- La Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento della Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario. Detta Polizia Provinciale, per l'esecuzione di quanto richiesto, si potrà avvalere dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 44, L.R. 10/2004, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
 - a) *proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) *personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) *guardie venatorie volontarie;*
 - d) *guardie ambientali volontarie;*
 - e) *cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;*

- Gli Agenti o Ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone e mezzi estranei, tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;
- La Società RIECO S.p.A. di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

SPECIFICA

1. Qualora le attività di controllo debbano essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero *“nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”*, esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza;
2. **Che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni, fino al 30/04/2025;**
3. Qualora si proceda all'abbattimento degli animali la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i 65 esemplari facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. Che l'assegnazione degli animali abbattuti, a cura della Polizia Provinciale, avvenga in modalità gratuita a favore dei soggetti che coadiuvano le operazioni di controllo della fauna selvatica, disposte attraverso la presente ordinanza, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare, a parziale ristoro dei costi e dell'impegno sostenuto;
5. Che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. La divulgazione su tutto il territorio comunale di un “Avviso alla Cittadinanza” con l'indicazione delle regole generali di comportamento inerenti alla presenza di cinghiali;
3. Che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.2 del 09-01-2025 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

pubblica;

4. Il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 7 aprile 2022, n. 29 (obbligo di segnalazione rinvenimento esemplari di cinghiale alla Asl – Servizio Veterinario);
5. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
 - Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;
 - Comando Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - RIECO S.p.A.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-01-2025 al 24-01-2025
Lì 09-01-2025

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 31-03-2025

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: STATO DI CRITICITÀ PER EVENTI METEOREOLOGICI - APERTURA
DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)**

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di marzo,

IL SINDACO

Premesso che:

-Il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 25024 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0014848 del 28/03/2025, seguito dell'Avviso n. 25023 del 27/03/2025, recante: *“dalle prime ore di domani, sabato 29 marzo 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in particolare sui rispettivi settori tirrenici ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.”*;

-Il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.° 25025 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015042 del 30/03/2025 recante: *“dalla tarda serata di oggi, domenica 30 marzo 2025, e per le successive 24- 36 ore, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Prov. aut. Bolzano, Prov. aut. Trento, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, in estensione dal pomeriggio di domani, lunedì 31 marzo 2025, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, specie sui rispettivi settori montuosi.”*;

-Con prot. 6461 del 28/03/2025 la Capitaneria di Porto di Ortona ha trasmesso la nota ad oggetto “Avviso di condizioni metereologiche avverse – settore idro.”;

-Con prot. 6511 del 30/03/2025 la Capitaneria di Porto di Ortona ha trasmesso la nota ad oggetto “Avviso di condizioni metereologiche avverse e bollettino di criticità nazionale settore idro – allerta del 30 e 31 marzo 2025.”;

-Il Centro Funzionale d'Abruzzo, ha comunicato con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 2933 del 31/03/2025, che per la giornata di domani, martedì 1 aprile 2025, prevista criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-C (Bacino del Pescara), ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro) e ABRU-D2 (Bacino Basso del Sangro);

prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico temporali su ABRU-A (Bacini Tordino Vomano); prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone di allerta;

-Il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25026 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015274 del 31/03/2025, recante: *“dalle prime ore di domani, martedì 01 aprile 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono: - precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull'Abruzzo, specie versanti orientali, e sulla Sicilia, specie settori settentrionali e orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”*;

Visto il Bollettino di criticità del 30.03.2025 delle ore 12:39 emesso dall'Agenzia regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo;

Considerato che il territorio comunale è stato interessato da una intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2025 e che dalla mattinata del 31 marzo insistono precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

Ravvisata pertanto la necessità di coordinare tutte le azioni a carico dell'Ente volte a garantire la pubblica e privata incolumità, segnatamente per quanto attiene le operazioni di interdizione delle zone pericolose, per la gestione della viabilità e per le operazioni di assistenza alla popolazione nonché per il coordinamento con gli Enti sovra ordinati e i gestori delle reti viarie sovracomunali;

Considerato che il Centro Funzionale d'Abruzzo al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, ha raccomandato alle Amministrazioni comunali, tra l'altro di attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio;

Vista La Legge n. 100 del 12 Luglio 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- Legge 15 Maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

Visto l'art. 108, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell'Interno;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

Visto che:

- a) con il D.Lgs. n.1/2018, art.1, è definito il Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC) quale sistema che esercita la funzione di protezione civile, costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i

beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

- b) ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, i Sindaci sono Autorità territoriale di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- c) ai sensi dell'art.12, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, il Sindaco è responsabile del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi emergenziali di protezione civile, di cui all'art.7, comma 1, lettere b) o c);

Ritenuto opportuno attivare un servizio di controllo e monitoraggio sul territorio al fine di mettere in sicurezza la popolazione prestando assistenza e supporto con l'ausilio dei gruppi di volontariato;

Sentito il parere dell'Arch. Federica Berardi, Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Rocca San Giovanni;

Sentito il parere del M.llo Gianfranco Caravaggio, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Rocca San Giovanni;

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di C.C. n.46 del 21/12/2022;

Visto l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate:

-Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire dalle ore 18:00 del 31.03.2025 fino a cessata emergenza con l'obiettivo di assicurare, nell'ambito territoriale del Comune, le attività di coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione, di gestione della viabilità, di coordinamento con gli Enti sovra comunali e delle necessità connesse.

-Di attivare le funzioni:

n. F1 - FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA - PIANIFICAZIONE;

n. F2 - FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA;

n. F3 - FUNZIONE VOLONTARIATO

n. F4 - FUNZIONE MATERIALI E MEZZI;

n. F5 - FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI;

n. F6 - FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.4 del 31-03-2025 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

n. F7 - FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITÀ;

n. F8 - COMUNICAZIONE;

n. F9 - FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITÀ SCOLASTICA;

SEGRETERIA DI COORDINAMENTO

STABILISCE CHE

-Il COC troverà ubicazione presso il comune di Rocca San Giovanni, Piazza degli Eroi, 14 – Rocca San Giovanni (Ch), Ufficio Polizia Locale – Piano terra – Palazzo Municipale “G. Croce”;

-Le attività di coordinamento della funzione attivata e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco in qualità di autorità territoriale di protezione civile;

-Trattandosi di Servizio assicurato dall’Amministrazione comunale e non di emergenza a carattere Nazionale, vengono attivati i volontari di gruppi di volontariato;

-Le utenze telefoniche di riferimento per svolgere il servizio sopra indicato sono le seguenti:

- +39 339 8709635 - Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni;
- +39 331 1296752 – Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

-Che il presente provvedimento si ritiene efficace, senza ulteriore atto di revoca, fino al termine delle avverse condizioni meteorologiche.

DISPONE

-Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio (on-line) del Comune e venga trasmesso a:

Prefettura - UTG di Chieti;
Regione Abruzzo – Sala Operativa Regionale;
Provincia di Chieti;
Comando Provinciale Carabinieri Chieti;
Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
Questura di Chieti;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
Comando Vigili del Fuoco – Distaccamento Lanciano;
ASL Lanciano – Vasto - Chieti;
Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Rocca San Giovanni;
Servizio di Polizia Locale del Comune di Rocca San Giovanni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-03-2025 al 15-04-2025
Lì 31-03-2025

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 13

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 02-04-2025

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 4/12 R.G. DEL 31/03/2025 AD OGGETTO "STATO DI CRITICITÀ PER EVENTI METERELOGICI - APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)". REVOCA.

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di aprile,

IL SINDACO

Premesso che:

-il territorio comunale è stato interessato da un' intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2025 e il giorno 01 aprile 2025, con precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

-il Centro Funzionale d'Abruzzo al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, ha raccomandato alle Amministrazioni comunali, tra l'altro di attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale e di mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio;

-al fine di coordinare tutte le azioni a carico dell'Ente volte a garantire la pubblica e privata incolumità, segnatamente per quanto attiene le operazioni di interdizione delle zone pericolose, per la gestione della viabilità e per le operazioni di assistenza alla popolazione, nonché per il coordinamento con gli Enti sovraordinati e i gestori delle reti viarie sovracomunali, lo scrivente ha emanato l'ordinanza Sindacale n. 4/12 R.G. del 31/03/2025 ad oggetto "Stato di criticità per eventi metereologici - Apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

Dato atto che il C.O.C., attivato presso la Sede Municipale ha gestito e coordinato l'emergenza, disponendo gli interventi urgenti per la gestione della viabilità, l'apposizione

delle opere immediate di presidio, garantendo le informazioni alla popolazione e gestendo le informazioni con gli Enti sovraordinati;

Preso atto che dal tardo pomeriggio del 01 aprile 2025 sono cessate le precipitazioni su tutto il territorio comunale e che la situazione sta tornando alla normalità;

Sentiti in merito i Responsabili delle Funzioni del C.O.C. attivate con il provvedimento de quo;

Dato atto che le residue necessità di ripristino della viabilità danneggiata, rimozione fango e pulizia strade possono essere gestite con gli strumenti ordinari;

Rilevato pertanto essere concluse le condizioni di urgenza e di pericolo che hanno determinato la necessità dell'emanazione dell'atto richiamato e di conseguenza poter procedere con la revoca delle disposizioni di cui all' Ordinanza Sindacale n. 4/12 R.G. del 31/03/2025;

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di C.C. n.46 del 21/12/2022;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 1/2018 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

-la **CHIUSURA del Centro Operativo Comunale - C.O.C.** disposto con l'**Ordinanza Sindacale n. 4/12 R.G. del 31/03/2025**, ritenute concluse le necessità di assicurare le attività di coordinamento dei servizi di gestione dell'emergenza, assistenza alla popolazione, di gestione della viabilità, coordinamento con le autorità sovracomunali e delle necessità connesse all'emergenza meteo del 31/03/2025;

DISPONE

-di trasmettere la presente Ordinanza ai soggetti di seguito elencati, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:

- Prefettura - UTG di Chieti;
- Regione Abruzzo – Sala Operativa Regionale;
- Provincia di Chieti;
- Comando Provinciale Carabinieri Chieti;
- Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- Questura di Chieti;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comando Vigili del Fuoco – Distaccamento Lanciano;
- ASL Lanciano – Vasto - Chieti;
- Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Rocca San Giovanni;
- Servizio di Polizia Locale del Comune di Rocca San Giovanni.

-di dare comunicazione della presente ordinanza alla popolazione a mezzo di affissione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente, nonché a mezzo di condivisione sui canali social dell'Ente;

INFORMA

-che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

AVVERTE

-che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-04-2025 al 17-04-2025
Lì 02-04-2025

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 19-05-2025

Ufficio: SINDACO

Oggetto: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di maggio,

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;
- numerose segnalazioni sono giunte da parte di cittadini, preoccupati per la costante presenza di cinghiali selvatici, allo stato brado, nel centro abitato;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con persone e animali domestici;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;
- il perdurare della presenza di cinghiali in dette zone, sempre più numerosa a causa della riproduzione, determina una situazione di rischio avvertita da tutta la collettività;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali n. 12/31 R.G. del 19.07.2022, parzialmente modificata ed integrata con la successiva n. 14/34 R.G. del 02.08.2022, n. 7/16 R.G. del 18.04.2023, n. 17/38 R.G. del 28.08.2023 e n. 1/2 R.G. del 09-01-2025, parzialmente modificata con la successiva n. 2/3 del 09/01/2025, relative alla prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici in ambito urbano, provvedimenti che hanno permesso di ridurre la presenza di cinghiali nelle aree urbane del Comune di Rocca San Giovanni;

CONSIDERATO che il problema, seppur mitigato, non è stato risolto con gli interventi sinora attuati anche e, soprattutto, a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie e

dell'esistenza di branchi erratici capaci di considerevoli spostamenti, spesso tra territori di comuni diversi;

RITENUTO, a seguito delle segnalazioni pervenute, poter valutare in n. 40 esemplari circa i cinghiali che al momento frequentano le aree urbane e periferiche del Comune;

DATO ATTO che il Corpo di Polizia Provinciale di Chieti, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 4521 del 16/05/2025, la disponibilità all'abbattimento dei capi stimati;

TENUTO CONTO che, stante le segnalazioni ricordate, occorre assicurare per l'anno 2025, l'adozione delle misure al riguardo della problematica evidenziata, per la presenza in via continuativa di gruppi di cinghiali nelle località Foce, Mortellette, Montegranaro, Vallevò, Piane Favaro, Santa Calcagna, San Giacomo;

EVIDENZIATO che tale presenza provoca preoccupazione nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose e impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. *"Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"* che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

VISTI:

1. la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. *"Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"* ed in particolare:
 - l'articolo 44, comma 4, secondo il quale: *"Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il*

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.8 del 19-05-2025 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7".

- l'articolo 44 comma 7 secondo il quale: "... Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

- a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
- b) personale di vigilanza dei comuni; guardie venatorie volontarie;
- d) guardie ambientali volontarie;
- e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione";

2. la Disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo (2022-2027), approvata con D.G.R. n. 306 del 10.06.2022;

VALUTATO che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza, come previsto per legge;

RITENUTO necessario stante la situazione descritta di attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

VISTO che, in data 07/07/2022, prot. n. 5932, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato richiesto parere tecnico, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/2004, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota del 18/07/2022, prot. n. 6198, con la quale detto Istituto ha ritenuto "tecnicamente accettabile" l'attività di contenimento che questo Comune intende attuare;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel menzionato parere raccomanda:

-che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti);

-la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;

-di dare ampia diffusione sul territorio delle indicazioni sopra riportate e rimandando alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio;

RITENUTO necessario raccomandare l'adozione, contestualmente alle attività di controllo, delle seguenti specifiche misure che potranno scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, c 2 della L. n. 221/2017);
- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- installazione di apposita segnaletica "animali selvatici vaganti" integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle limitrofe:
 - Foce;
 - Mortelle;
 - Montegranaro;
 - Vallevò;
 - Piane Favaro;

- Santa Calcagna;
 - San Giacomo;
2. A chiunque di non fornire alimenti di qualsiasi genere e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
 3. Ai proprietari o possessori di terreni prospicienti le strade del Comune di mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;
 4. Alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell'organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;

INCARICA

- La Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento della Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario. Detta Polizia Provinciale, per l'esecuzione di quanto richiesto, si potrà avvalere dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 44, L.R. 10/2004, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
 - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
 - b) personale di vigilanza dei comuni;
 - c) guardie venatorie volontarie;
 - d) guardie ambientali volontarie;
 - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;
- Gli Agenti o Ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone e mezzi estranei, tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;
- La Società RIECO S.p.A. di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

SPECIFICA

1. Qualora le attività di controllo debbano essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero *“nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”*, esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza;
2. Che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni per un periodo di 120 (centoventi) giorni;
3. Qualora si proceda all'abbattimento degli animali la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i 40 esemplari facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. Che l'assegnazione degli animali abbattuti, a cura della Polizia Provinciale, avvenga in modalità gratuita a favore dei soggetti che coadiuvano le operazioni di controllo della fauna selvatica, disposte attraverso la presente ordinanza, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare, a parziale ristoro dei costi e dell'impegno sostenuto;
5. Che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. La divulgazione su tutto il territorio comunale di un “Avviso alla Cittadinanza” con l'indicazione delle regole generali di comportamento inerenti alla presenza di cinghiali;
3. Che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica;
4. Il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 7 aprile 2022, n. 29 (obbligo di segnalazione rinvenimento esemplari di cinghiale alla Asl – Servizio Veterinario);

5. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
- Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
- Questura di Chieti;
- Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
- Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;
- Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
- A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
- A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;
- Comando Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
- RIECO S.p.A.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-05-2025 al 03-06-2025
Lì 19-05-2025

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid